

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

MESE DI GENNAIO ●●●

31 LUNEDÌ

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2010-2011

Presentazione domanda di aiuto all'arricchimento.

Le aziende vitivinicole che, previa comunicazione agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo delle qualità dei prodotti agroalimentari, hanno effettuato operazioni di arricchimento dei vini prodotti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato, possono presentare entro oggi direttamente, tramite il portale Sian (www.sian.it), o tramite Caa (Centro di assistenza agricola), domanda per ottenere l'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento.

Per il dettaglio delle modalità operative di presentazione della domanda e per altre informazioni si rimanda alla circolare Agea n. 41 del 28-12-2010.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.

I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente. Tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

MODELLO 730/2010

Versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati entro la fine dell'anno 2010 l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle

retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2010, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agea delle entrate n. 16/E del 27-3-2010.

IVA

Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti.

Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22-8-1975).

La fattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.

In questo modo si assoggetta a Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati in novembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie agricole esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono inviare telematicamente entro oggi il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agea delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile o trimestrale dati operazioni black list e comunicazioni integrative. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, re-

gistrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agea delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di dicembre 2010 o gli elenchi trimestrali riferiti al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2010.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si vedano anche la circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010 e la circolare dell'Agea delle entrate n. 53/E del 21-10-2010.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile correggere eventuali errori commessi nella compilazione delle comunicazioni già trasmesse, relative al periodo da luglio a novembre 2010 per i contribuenti mensili e da luglio a settembre per i contribuenti trimestrali, inviando telematicamente le comunicazioni integrative senza applicazione di sanzioni come previsto dall'Agea delle entrate con circolare n. 54/E del 28-10-2010.

SCHEDE CARBURANTI MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod.

DMAG Unico), con riferimento al 4° trimestre 2010, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono presentare telematicamente entro oggi il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Iscrizione e versamento premio annuale. Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Coloro che risultano già iscritti riceveranno dall'Inail il bollettino precompilato; qualora il bollettino non dovesse arrivare, si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria e i patronati; in ogni caso, dal 2009 è anche possibile effettuare il pagamento on line collegandosi al sito www.inail.it.

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps. La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2011; per i pagamenti effettuati dopo oggi l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione non superiore all'ammontare del premio assicurativo.

LAVORATORI DISABILI

Invio telematico prospetto informativo. I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili devono entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2010.

Di norma rientrano nell'obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori.

I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti a inviare il prospetto informativo.

Si veda sull'argomento il decreto interministeriale del 2-11-2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23-11-2010) emanato dal Ministero del lavoro di concerto con quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione e consultabile sul sito internet www.lavoro.gov.it.

EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2010 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002).

I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet www.beniculturali.it

PUBBLICITÀ

Pagamento imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

CANONE RAI-TV

Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2011.

Gli abbonati possono scegliere di versare l'intero canone annuo, oppure la prima rata trimestrale, ovvero la prima rata semestrale.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2010, di pagare il canone a rate, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2011, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro oggi, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010.

TOSAP

Pagamento prima o unica rata. Quanti soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2010 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2011 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-1-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-1-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-1-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere

La revisione 2011 per auto e moto

Autoveicoli. Nel corso del 2011 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2007 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nel 2009 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 q e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

Motoveicoli. Per la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

Veicoli di interesse storico e collezionistico. Per la revisione di tali mezzi (di

immatricolati tra il 1° e il 31-1-2007 e non ancora revisionati;

● la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2009. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro sopra.

REVISORI CONTABILI

Versamento contributo annuale. Scade il termine per il versamento del contributo dovuto per l'anno 2011 dai revisori contabili per l'iscrizione nel relativo registro. Gli interessati hanno ricevuto un'informativa al riguardo da parte del proprio Istituto e possono consultare il sito www.istitutorevisoricontabili.it.

TABELLA 1 - Calendario 2011 per la revisione degli autoveicoli

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
- Autovetture - Autocarri peso complessivo fino a 35 q - Autoveicoli speciali peso complessivo fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici peso complessivo fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan	a) Immatricolati nell'anno 2007 b) Revisionati nell'anno 2009	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
- Autobus - Qualsiasi autoveicolo di peso complessivo superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente	a) Immatricolati nell'anno 2010 b) Revisionati nell'anno 2010	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

TABELLA 2 - Calendario 2011 per la revisione dei motoveicoli

Categoria motoveicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
1° gruppo		
- Ciclomotori - Quadricicli leggeri	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2007, e non ancora revisionati b) Revisionati entro il 31-12-2009	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
2° gruppo		
- motocicli - motocarrozze - motoveicoli per uso promiscuo - motocarri - mototrattori - motoveicoli per trasporto specifico - motoveicoli per uso speciale	a) Immatricolati entro il 31-12-2007 e non ancora revisionati b) Revisionati entro il 31-12-2009	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-

2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. **Pa.M.**

MESE DI FEBBRAIO ●●●

1 MARTEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-2-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-1-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-2-2010 il versamento dell'imposta

annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2010.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenziario